

Gruppo Parlamentare Verde

AC 1746-bis Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Emendamento

Dopo l'articolo 203 inserire il seguente

Articolo 203-bis
(Norme per la tutela dei consumatori)

A decorrere dal 1° gennaio 2007 è vietata l'imposizione di costi aggiuntivi per l'acquisto di traffico telefonico prepagato, sia su rete fissa sia su rete mobile. Il Ministro delle comunicazioni emana, con proprio decreto, un regolamento per stabilire i criteri attraverso i quali i gestori di telefonia predispongono i propri piani tariffari nonché i criteri per garantire che il costo pagato per la ricarica telefonica sia corrispondente al traffico telefonico reso effettivamente utilizzabile.

Angelo BONELLI

Roberto POLETTI

Camillo PIAZZA